



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

*(Legge 160/2019-articolo 1 commi 837-847)*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2021

## Articoli

Articolo 1.....	3
Oggetto.....	3
Articolo 2.....	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 3.....	4
Presupposto del canone .....	4
Articolo 4.....	4
Soggetto passivo.....	4
Articolo 5.....	4
Commercio su aree pubbliche.....	4
Articolo 6.....	5
Rilascio dell'autorizzazione .....	5
Articolo 7.....	5
Criteri per la determinazione della tariffa .....	5
Articolo 8.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 9.....	5
Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Articolo 10.....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere.....	6
Articolo 11 .....	6
Determinazione del canone.....	6
Articolo 12.....	7
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.....	7
Articolo 13 .....	7
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....	7
Articolo 14.....	7
Occupazione per commercio itinerante.....	7
Articolo 15 .....	8
Modalità e termini per il pagamento del canone .....	8
Articolo 16.....	9
Accertamenti - Recupero canone .....	9
Articolo 17.....	9
Sanzioni e indennità .....	9
Articolo 18.....	10

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	10
Articolo 19.....	11
Sospensione dell'attività di vendita.....	11
Articolo 20.....	11
Autotutela.....	11
Articolo 21.....	11
Riscossione coattiva.....	11
Articolo 22.....	11
Disposizioni finali.....	11

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Casale Monferrato

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette previste dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e sulle aree mercatali.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

## **Articolo 6**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 8**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente regolamento.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati (allegato B):

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato C del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari (allegato B):
  - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
  - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato C del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 11**

### **Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie al metro quadro.
2. Per i titolari di posteggio fisso le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente

sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## **Articolo 12**

### **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

## **Articolo 13**

### **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

## **Articolo 14**

### **Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia, per quanto non previsto dal presente Regolamento, al Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e sulle aree mercatali e alla normativa nazionale e regionale in materia.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.
3. L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante deve essere svolto nelle aree non interdette dal Comune, ai sensi dell'art.5 comma 2 del Regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e sulle aree mercatali, con le seguenti modalità:
  - a) ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 L.R. n.29/1999, Capo III della D.G.R. n.32-2642/2001, fatto salvo il caso delle aree previste dal Comune per la sosta prolungata, è permesso di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.
  - b) divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata al fine di differenziarsi da quello esercitato con posteggio
  - c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

## **Articolo 15**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni giornaliere il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 300 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni giornaliere il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 300 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio,

4. Per le occupazioni annuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 300 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone e di presentazione della quietanza rilasciata dal concessionario fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,33 .



9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## **Articolo 16** **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

## **Articolo 17** **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Nel caso di violazione dell'art. 14 comma 3 lett.a e b) e 4 si applica l'art. 29 comma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 .  
gennaio

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di

carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

## **Articolo 18**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si

procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

### **Articolo 19** **Sospensione dell'attività di vendita**

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone, così come previsto dal presente Regolamento, il dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

### **Articolo 20** **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

### **Articolo 21** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

### **Articolo 22** **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

**Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O  
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE  
IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Ai fini dell'applicazione del canone le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.

- 1) città
- 2) frazioni

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.

ELENCO VIE CAT.1

CodVia	DUG	toponimo	cat
4	CORSO	DUCA D' AOSTA	1
5	CORSO	FIRENZE	1
6	CORSO	GENOVA	1
7	CORSO	GIOVANE ITALIA	1
8	CORSO	INDIPENDENZA	1
9	CORSO	LUIGI MANACORDA	1
10	CORSO	TRENTO	1
11	CORSO	VALENTINO	1
12	PIAZZA	BARTOLOMEO BARONINO	1
13	PIAZZA	CESARE BATTISTI	1
14	PIAZZA	PIETRO BERNOTTI	1
15	PIAZZA	CARLO BOTTACCO	1
16	PIAZZA	BRIGATA CASALE	1
17	PIAZZA	CASTELLO	1
18	PIAZZA	GIUSEPPE COPPA	1
20	STRADA	MORTARA	1
21	PIAZZA	PIER MARIA FERRE'	1
22	PIAZZA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	1
23	PIAZZA	GIUSEPPE MAZZINI	1
24	PIAZZA	MEDAGLIE D' ORO	1
25	PIAZZA	LUIGI NAZARI DI CALABIANA	1
26	PIAZZA	URBANO RATTAZZI	1
27	PIAZZA	RISORGIMENTO	1
28	PIAZZA	SAN DOMENICO	1
29	PIAZZA	SAN FRANCESCO	1
30	PIAZZA	SANTO STEFANO	1
31	PIAZZA	STATUTO	1
32	PIAZZA	TAVALLINI	1
33	PIAZZA	VENEZIA	1
34	PIAZZA	VITTORIO VENETO	1
35	PIAZZA	VENTICINQUE APRILE	1
36	PIAZZA	25 MARZO 1849	1
37	PIAZZALE	DUCA D' AOSTA	1
38	REGIONE	CIMITERO	1
41	SALITA	SANT' ANNA	1
46	STRADA	BIGLIONINO	1
47	STRADA	CAVALCAVIA	1
49	VIA	DELLE MAGNOLIE	1
51	VIA	QUATTRO NOVEMBRE	1
58	STRADA	TORINO	1
59	STRADA	VALENZA	1
60	STRADA VECCHIA	POZZO SANT'EVASIO	1
61	STRADA	VERCELLI	1
62	VIA	MARCELLO ADAM	1
63	VIA	DELL' ADDOLORATA	1
64	VIA	GIORGIO ALBERINI	1
65	VIA	ALERAMI	1
66	VIA	ALESSANDRIA	1
67	VIA	VITTORIO ALFIERI	1
68	VIA	DANTE ALIGHIERI	1
69	VIA	GIOVANNI ALIORA	1
70	VIA	RUFFINO ALIORA	1
71	VIA	FERRANTE APORTI	1
72	VIA	LUDOVICO ARIOSTO	1
73	VIA	FRATELLI ARMANI	1
74	VIA	FRATELLI BAGNA	1
75	VIA	CESARE BALBO	1

ELENCO VIE CAT.1

occulte zone

CodVia	DUG	toponimo	cat
76	VIA	BALLIANO	1
77	VIA	FRATELLI BANDIERA	1
78	VIA	BASSANO DEL GRAPPA	1
79	VIA	AUGUSTO BATTAGLIERI	1
80	VIA	ENRICO BERTANA	1
81	VIA	BIANDRATE	1
82	VIA	BLIGNY	1
83	VIA	GIOVANNI BOCCACCIO	1
84	VIA	FRANCESCO BONARDI	1
85	VIA	PIETRO BOSSO	1
86	VIA	BOVES	1
87	VIA	SEVERINO BRACCIO	1
88	VIA	GIOVANNI BREMIO	1
89	VIA	BRIGATE PARTIGIANE	1
90	VIA	ANGELO BROFFERIO	1
91	VIA	CARLO GIUSEPPE BRUNA	1
92	VIA	BRUNO BUOZZI	1
93	VIA	GENERALE ERNESTO CABIATI	1
94	VIA	GUGLIELMO CACCIA	1
95	VIA	CADUTI SUL LAVORO	1
96	VIA	GIOVANNI BATTISTA CAGLIERO	1
97	VIA	FRATELLI CAIRE	1
98	VIA	UMBERTO CALIGARIS	1
99	VIA	FEDERICO CALLORI	1
100	VIA	GIOVANNI CAMERANA	1
101	VIA	DON ERNESTO CAMURATI	1
102	VIA	CAMILLO CANDIANI D'OLIVOLA	1
103	VIA	FACINO CANE	1
104	VIA	LUIGI CANINA	1
105	VIA	GIOVANNI CANNA	1
106	VIA	OLIVIERO CAPELLO	1
107	VIA	GIOSUE' CARDUCCI	1
108	VIA	GIUSEPPE CARRERA	1
109	VIA	CARSO	1
110	VIA	CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	1
111	VIA	GIOVANNI CELORIA	1
112	VIA	GIUSEPPE CERRANO	1
113	VIA	CESARE COBIANCHI	1
114	VIA	EVASIO COMELLO	1
115	VIA	DEL CONGRESSO AGRARIO 1847	1
116	VIA	CORTE D' APPELLO	1
117	VIA	FRATELLI COSTA	1
118	VIA	GREGORIO CROVA	1
119	VIA	MASSIMO D'AZEGLIO	1
120	VIA	TOMMASO DE CRISTOFORIS	1
121	VIA	PIETRO DEGIOVANNI	1
122	VIA	DEI FIORI	1
123	VIA	DEI GLICINI	1
124	VIA	DEI GRANI	1
125	VIA	DEI MILLE	1
126	VIA	DEI MULINI	1
127	VIA	DEL CARMINE	1
128	VIA	GALEOTTO DEL CARRETTO	1
129	VIA	DEL DUOMO	1
130	VIA	DEL GAZOMETRO	1
131	VIA	DEL PONTE	1
132	VIA	DEL SEMPIONE	1

## ELENCO VIE CAT.1

CodVia	DUG	toponimo	cat
133	VIA	DEL TRIBUNALE	1
134	VIA	DEL TURCHINO	1
135	VIA	DELL'ASILO	1
136	VIA	DELLA BIBLIOTECA	1
137	VIA	DELLA ROVERE	1
138	VIA	AGOSTINO DELLA SALA SPADA	1
139	VIA	DELLE PRIMULE	1
140	VIA	DELLE ROSE	1
141	VIA	DELLE VIOLE	1
142	VIA	ACHILLE DEVECCHI	1
143	VIA	FASSATI DI BALZOLA	1
144	VIA	FIUME	1
145	VIA	FRATELLI FIZ	1
146	VIA	UGO FOSCOLO	1
147	VIA	OTTAVIO FRAILICH	1
148	VIA	GIAN GIACOMO FRANCIA	1
149	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	1
150	VIA	DIEGO GAROGLIO	1
151	VIA	VINCENZO GIOBERTI	1
152	VIA	GIUSEPPE GIORCELLI	1
153	VIA	GOITO	1
154	VIA	LUIGI GONZAGA	1
155	VIA	GORIZIA	1
156	VIA	PIER FRANCESCO GUALA	1
157	VIA	STEFANO GUAZZO	1
158	VIA	GUGLIELMO OTTAVO	1
159	VIA	LUIGI HUGUES	1
160	VIA	ISONZO	1
161	VIA	GIOVANNI LANZA	1
162	VIA	LEARDI	1
163	VIA	FRATELLI LENTI	1
164	VIA	EVASIO LEONE	1
165	VIA	GIACOMO LEOPARDI	1
166	VIA	LIUTPRANDO	1
167	VIA	VINCENZO LUPARIA	1
168	VIA	MAGENTA	1
169	VIA	MAGNOCAVALLO	1
170	VIA	GOFFREDO MAMELI	1
171	VIA	GASPARE MANARA	1
172	VIA	MANTOVA	1
173	VIA	ALESSANDRO MANZONI	1
174	VIA	LUIGI MARCHINO	1
175	VIA	MARSALA	1
176	VIA	EVANGELISTA MARTINOTTI	1
177	VIA	MARZABOTTO	1
178	VIA	CARDINALE GUGLIELMO MASSAIA	1
179	VIA	GIACOMO MATTEOTTI	1
180	VIA	FILIPPO MELLANA	1
181	VIA	MILANO	1
182	VIA	DON GIOVANNI MINZONI	1
183	VIA	MONCALVO	1
184	VIA	MONTE BIANCO	1
185	VIA	MONTE CASSINO	1
186	VIA	MONTE GRAPPA	1
187	VIA	MONTE NERO	1
188	VIA	MONTE PASUBIO	1
189	VIA	MONTE SABOTINO	1

CodVia	DUG	toponimo	cat
190	VIA	MARIA MONTESSORI	1
191	VIA	GIULIO MONTEVERDE	1
192	VIA	GIUSEPPE ANTONIO MORANO	1
193	VIA	TOMMASO MORELLI	1
194	VIA	SERGIO MORELLO	1
195	VIA	ANTONIO MARIA MORERA	1
196	VIA	CRISTOFORO MORETTI	1
197	VIA	CARLO MORINI	1
198	VIA	NICOLO' MUSSO	1
199	VIA	GIOVANNI NATTA	1
200	VIA	FRANCESCO NEGRI	1
201	VIA	ANNA MARIA NOVARESE	1
202	VIA	GUGLIELMO OBERDAN	1
203	VIA	ALESSANDRO ODDONE	1
204	VIA	ARISTIDE OGGERO	1
205	VIA	ANTONIO OLEARO	1
206	VIA	SERGIO OLIARO	1
207	VIA	ORBA	1
208	VIA	ALFREDO ORIANI	1
209	VIA	GIUSEPPE ANTONIO OTTAVI	1
210	VIA	GIUSEPPE OTTOLENGHI	1
211	VIA	ELEUTERIO PAGLIANO	1
212	VIA	PAGLIOTTI	1
213	VIA	PALEOLOGI	1
214	VIA	PALESTRO	1
215	VIA	FRATELLI PALLI	1
216	VIA	PAPA SISTO QUARTO	1
217	VIA	GIUSEPPE PARINI	1
218	VIA	FRATELLI PARODI	1
219	VIA	GIOVANNI PASCOLI	1
221	VIA	CESARE PAVESE	1
222	VIA	SILVIO PELLICO	1
223	VIA	FRANCESCO PETRARCA	1
224	VIA	ALFREDO PIACIBELLO	1
225	VIA	ALBERTO PICCAROLI	1
226	VIA	PIER DIONIGI PINELLI	1
227	VIA	LUIGI PIRANDELLO	1
229	VIA	CANDIDO POGGIO	1
230	VIA	DELLA PROVVIDENZA	1
231	VIA	GIUSEPPE LOMBARDO RADICE	1
232	VIA	GIUSEPPE RAMPINI	1
233	VIA	REDIPUGLIA	1
234	VIA	RIVETTA	1
235	VIA	ROMA	1
236	VIA	GIUSEPPE ROMITA	1
237	VIA	CARLO ROSSELLI	1
238	VIA	ITALO ROSSI	1
239	VIA	ROTONDINO	1
240	VIA	AURELIO SAFFI	1
241	VIA	SALANDRI	1
242	VIA	SALETTA	1
243	VIA	BENVENUTO SANGIORGIO	1
244	VIA	ALDO SANLORENZO	1
245	VIA	SANT' EVASIO	1
246	VIA	SANTA CROCE	1
247	VIA	NAZARIO SAURO	1
248	VIA	ALESSANDRO SAVIO	1



## ELENCO VIE CAT.1

CodVia	DUG	toponimo	cat
249	VIA	SEDULA	1
250	VIA	QUINTINO SELLA	1
251	VIA	SETIFICIO	1
252	VIA	FRANCESCO SIGNORINI	1
253	VIA	ASCANIO SOBRERO	1
254	VIA	SOLFERINO	1
255	VIA	SORDI	1
256	VIA	FRATELLI SOSSO	1
257	VIA	MARTINO SPANZOTTO	1
258	VIA	IGINO UGO TARCHETTI	1
259	VIA	TORINO	1
260	VIA	ANDREA TREVIGI	1
261	VIA	TRIESTE	1
262	VIA	TRINO	1
263	VIA	UBERTINO DA CASALE	1
264	VIA	FLAVIO VALERANI	1
265	VIA	VALL'ARIO	1
266	VIA	VERCELLI	1
267	VIA	VERONA	1
268	VIA	VICENZA	1
269	VIA	CARLO VIDUA	1
270	VIA	PAOLO ONORATO VIGLIANI	1
271	VIA	FILIPPO VILLAVECCHIA	1
272	VIA	GIUSEPPE VISCONTI	1
273	VIA	AMBROGIO VOLPI	1
274	VIA	VENTI SETTEMBRE	1
275	VIALE	LUIGI BERETTA	1
276	VIALE	LEONARDO BISTOLFI	1
277	VIALE	CAVALLI D' OLIVOLA	1
279	VIALE	FRANCESCO CRISPI	1
280	VIALE	TOMMASO DE CRISTOFORIS	1
281	VIALE	GIOVANNI GIOLITTI	1
282	LUNGOPO	ANTONIO GRAMSCI	1
283	VIALE	OTTAVIO MARCHINO	1
284	VIALE	GUGLIELMO MARCONI	1
285	VIALE	MONTEBELLO	1
286	VIALE	VITTORIO MONTIGLIO	1
287	VIALE	MOROZZO SAN MICHELE	1
288	VIALE	PIAVE	1
289	VIALE	SAN MARTINO	1
290	VIALE	TREDICI MARTIRI DELLA LIBERTA'	1
332	VIA	GIAMBATTISTA CAIRE	1
333	VIA	GIOVANNINA MAZZONE	1
334	VIA	AVVOCATO VITTORIO DARDANO	1
335	LARGO	COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE	1
336	LARGO	DEI MINATORI	1
337	VIA	PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO	1
338	CORSO	GIUSEPPE VERDI	1
339	VIA	GIACOMO PUCCINI	1
340	VIA	GIOVANNI BATTISTA VIOTTI	1
341	VIA	VINCENZO BELLINI	1
342	VIA	GAETANO DONIZETTI	1
343	VIA	MAURO ROTA	1
344	VIA	CARLO SOLIVA	1
346	VIA	GIOVANNI MORBELLI	1
347	PIAZZA	INDUSTRIA	1
348	VIA	STELLE AL MERITO DEL LAVORO	1

## ELENCO VIE CAT.1

occupazione

CodVia	DUG	toponimo	cat
349	VIA	CAVALIERI DEL LAVORO	1
350	VIA	ADOLFO MAZZA	1
351	VIA	ACHILLE GRANDI	1
352	VIA	GIUSEPPE MASSARENTI	1
353	VIA	GIUSEPPE DI VITTORIO	1
354	PIAZZA	MARINAI D'ITALIA	1
359	PIAZZALE	DELL' AERONAUTICA	1
360	VIA	GIOVANNI E LUIGI CERUTTI	1
361	VIA	GUIDO ROSSA	1
362	VIA	ALESSANDRO ROTTIGNI	1
363	VIA	ARTURO MARESCALCHI	1
364	PIAZZA	DEGLI ALPINI	1
365	STRADA	CADUTI NEI LAGER NAZISTI	1
366	PIAZZA	DIVISIONE MECCANIZZATA MANTOVA	1
367	VIA	CARLO CATTANEO	1
368	VIA	CRISTOFORO COLOMBO	1
369	VIA	MONVISO	1
370	VIA	GIULIO PASTORE	1
371	VIA	GIACOMO BRODOLINI	1
372	VIA	GIUSEPPE FENOGLIO	1
373	PIAZZA	DON GIUSEPPE PALENA	1
374	VIA	GIOVANNI SISTO ECCETTUATO	1
375	VIA	EZIO TARANTELLI	1
376	PIAZZALE	DELL'ARTIGLIERE	1
377	PIAZZA	ALDO MORO	1
378	PIAZZA	VITTIME DI BOLOGNA	1
379	VIA	DELLA NON VIOLENZA	1
380	LARGO	ARDUINO BIZZARRO	1
381	PIAZZA	BORGO ALA	1
382	VIA	MATTEO SANMICHELI	1
383	VIA	NOEMI GABRIELLI	1
384	VIA	LUIGI GABOTTO	1
385	VIA	ALBERTO MAGNAGHI	1
386	VIA	SANT' ANNA	1
387	VIA	GIOVAN BATTISTA TURCOTTI	1
388	VIA	PIER ENRICO MOTTA	1
389	VIA	CARLO CERONETTI	1
392	VIA	DELLA FORNACE	1
393	VIA	ANGELO MORBELLI	1
394	VIA	LUIGI BUZZI	1
395	PIAZZA	CAMILLO VENESIO	1
396	LARGO	MONSIGNOR GIUSEPPE ANGRISANI	1
400	BALUARDO	SANT' ANNA	1
409	VICOLO	BROLETTO	1
500	PIAZZALE	AZZURRI E VETERANI CASALESI DELLO SPORT	1
501	VIALE	DELLO SPORT	1
1002	VIA	GUGLIELMO CAVALLI	1
1003	VIA	PADRE PIO DA PIETRELCINA	1
1004	VIA	PAOLO DESANA	1
1005	PIAZZA	PAOLO SIGNORINI	1
1006	LARGO	MARTIRI DELL'OLOCAUSTO	1
1007	VIA	MARTIRI DI NASSIRYA	1
1008	VIA	VITTIME 11 SETTEMBRE 2001	1
1009	VIA	PIERO RAVASENGA	1
1010	VIA	VITTIME DELLE FOIBE	1
1011	VIA	MADRE TERESA DI CALCUTTA	1
1012	VIA	GIOVANNI PAOLO SECONDO	1

DE CUBERTONE

ELENCO VIE CAT.1

<b>CodVia</b>	<b>DUG</b>	<b>toponimo</b>	<b>cat</b>
1013	STRADA	SAN BERNARDINO	1
1014	VIA	SUOR MARIA LAURA MAINETTI	1
1016	VIA	UMBERTO PIAZZA	1
1017	VIA	GIUSEPPINA GUSMANO	1
1018	VIA	ERNESTO BOVERIO	1
1019	VIA	PROFESSOR GIOVANNI REGGIO	1
1020	VIALE	GUGLIERMO CASSINELLI	1
1021	PIAZZALE	DON GIGI GAVAZZA	1
1022	VIA	PIER PAOLO PASOLINI	1
1023	VIA	RITA LEVI MONTALCINI	1
1024	VIA	ERALDO MONZEGLIO	1
1025	VIA	MONSIGNOR LUIGI NOVARESE	1
1026	PIAZZALE	VITTIME DELL'AMIANTO	1
1027	PIAZZALE	CORPO INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CRI	1
24331	VIA	GIUSEPPE CAMPESE	1
24598	VIA	CAVALIERE DEL LAVORO LUIGI BONZANO	1

CodVia	DUG	toponimo	cat
1	VIA	ARGINE DELLA MALPENSATA	2
2	VIA	ARGINE MORANO	2
3	VIA	ARGINE TERRANOVA	2
19	PIAZZA	D' ARMI	2
40	REGIONE	ORTI	2
42	STRADA	ALESSANDRIA	2
43	STRADA	COLLINA RONZONE	2
44	STRADA	ALLA DIGA	2
45	STRADA	ASTI	2
48	STRADA	FRASSINETO PO	2
50	STRADA	ALLA MORANA	2
52	STRADA	PER MORANO	2
53	STRADA	PONTESTURA	2
54	STRADA	SAN GIORGIO	2
55	STRADA	SAN GIORGIO LANZA	2
56	STRADA	SAN GIORGIO MIGLIETTA	2
57	STRADA	SAN GIOVANNINO	2
228	VIA	PODGORA	2
278	VIALE	CIMITERO	2
291	VIA	ARGINE MORANO-POPOLO	2
292	CANTONE	BRINA	2
293	CANTONE	CASTELLO	2
294	CANTONE	CAVALLINO	2
295	CANTONE	CHIESA - POPOLO	2
296	CANTONE	CORNO	2
297	CANTONE	GRASSI	2
298	STRADA	MORANO	2
299	STRADA	MORTARA - POPOLO	2
300	STRADA	RONDO'	2
301	STRADA	VERCELLI - POPOLO	2
302	REGIONE	BETTOLA	2
303	STRADA PROVINCIALE	50	2
304	STRADA	SAN MARTINO	2
305	REGIONE	MANDOLETTA	2
306	REGIONE	MONTALBANO	2
307	REGIONE	VALLARE	2
308	STRADA	POZZO SANT'EVASIO	2
309	STRADA	RONCAGLIA	2
310	STRADA	TERRUGGIA	2
311	STRADA	ALESSANDRIA-SAN GERMANO	2
312	STRADA	BASSOTTI - SAN GERMANO	2
313	CANTONE	CERRETO	2
314	CANTONE	CHIESA - SANTA MARIA DEL TEMPIO	2
315	CANTONE	ROSSI - SANTA MARIA DEL TEMPIO	2
316	STRADA	FRASSINETO	2
317	STRADA	SAN GIOVANNINO - SANTA MARIA DEL TEMPIO	2
318	STRADA	VALENZA-SANTA MARIA DEL TEMPIO	2
319	STRADA	BIGLIONA	2
320	STRADA	MORTARA - TERRANOVA	2
321	VIA	POZZO	2
322	VIA	MAESTRA	2
323	VIA	SAN GIOVANNI	2
324	VIA	STAZIONE	2
325	VIA	STURA	2
326	REGIONE	CINAGLIO	2
327	REGIONE	CLARETTA	2
328	REGIONE	PELIZZA	2

## ELENCO VIE CAT.2

ACCURSIONE

<b>CodVia</b>	<b>DUG</b>	<b>toponimo</b>	<b>cat</b>
329	REGIONE	REGINA	2
330	STRADA	ROLASCO	2
331	STRADA	VIALARDA	2
345	VIALE	RAGAZZI DEL NOVANTANOVE	2
355	STRADA	BASSOTTI	2
356	CANTONE	ROSSI	2
357	STRADA ANTICA	PER MORANO	2
358	VIA	SALVERAGLIO	2

**Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE  
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

**Determinazione della misura delle tariffe ordinarie**

**1. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA MERCATO AMBULANTE**

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
1° categoria	1,20
2° categoria	0,84 (riduzione 30%)

**Allegato C -TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TA- RIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TA- RIFFA GIORNALIERA
occupazioni realizzate con banchi in mercato di beni durevoli		0,86
occupazioni realizzate con banchi in mercato di generi alimentari		1,04
spunte mercato		1